

La Corte costituzionale con la sentenza n. 258/2012 depositata il 22 novembre 2012, ha dichiarato che *"se il contribuente è momentaneamente assente e non si riesce a consegnargli la cartella di pagamento, i termini per la presentazione del ricorso decorrono dal ricevimento della raccomandata, con la quale viene informato dell'avvenuto deposito dell'atto nella casa comunale o, comunque, decorso il termine di 10 giorni dalla spedizione della raccomandata"*. Infatti la Consulta ha dichiarato che l'illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all'attualmente vigente quarto comma) dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento.

*"Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600», anziché «Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600"*.